

STATUTO

Teatro Cristallo Associazione Verein

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Teatro Cristallo Associazione Verein", di seguito indicata come Teatro Cristallo.

Il Teatro Cristallo ha sede legale in Bolzano via Dalmazia n. 30. Il Teatro Cristallo potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 2 - Scopi

Il Teatro Cristallo è apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono in nessun caso essere suddivisi tra gli associati. Esso fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale relativa alla cultura e allo spettacolo dal vivo, nonché alle politiche giovanili, in particolare alla Legge Provinciale 27 luglio 2015, n. 9 e successive modificazioni; alla Legge Provinciale 1 giugno 1983, n. 13 e successive modificazioni nonché al D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L e successive modificazioni, delle quali contempla gli scopi, i contenuti e gli obiettivi.

L'Associazione Cristallo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura, di iniziative formative, educative, sociali, religiose e di tempo libero, e in particolare ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la cultura nella città di Bolzano, con una particolare attenzione alle esigenze dei vari quartieri, sul territorio provinciale e regionale attraverso la predisposizione di programmi culturali, con manifestazioni plurime che favoriscano in particolare la crescita culturale, civile ed educativa dei cittadini, la conoscenza del territorio, la promozione delle culture locali e popolari con una linea progettuale di carattere educativo coerente;
- b) favorire la diffusione della cultura giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche legate al mondo dello spettacolo e delle arti performative, stimolando la ricerca di forme e mezzi di espressione personali; al fine di perseguire questa finalità il Teatro Cristallo potrà organizzare attività anche di tipo laboratoriale e formativo;
- c) favorire l'utilizzazione della sala polifunzionale / teatro e delle sale ricomprese nel complesso Cristallo da parte delle associazioni culturali, educative, sociali, religiose del quartiere, della città di Bolzano e del territorio provinciale e regionale da parte delle istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio;
- d) promuovere inoltre nei programmi la crescita della comunità rispetto agli avvenimenti e ai bisogni emergenti dal territorio più ampio e dalla città di Bolzano con programmi mirati, curando in particolare la collaborazione con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio, quindi con la Provincia, i comuni della provincia, con particolare riguardo al Comune di Bolzano, anche nelle loro organizzazioni territoriali e con la Regione Trentino Alto Adige;

e) favorire il coinvolgimento delle associazioni e del mondo cooperativo, nonché delle risorse presenti sul territorio provinciale, regionale e nella città di Bolzano in particolare al fine di migliorare l'offerta culturale ed educativa sul territorio stesso, promuovendo lo sviluppo di sinergie;

f) gestire la struttura Cristallo, messa a disposizione dalla proprietà Parrocchia Regina Pacis, secondo lo spirito della legislazione provinciale sulla cultura e l'educazione permanente e nel rispetto dei valori della comunità e della proprietà, nonché provvedere alla gestione del complesso Cristallo al fine di ottimizzare l'utilizzo della struttura destinata ad accogliere iniziative di carattere culturale, formativo, educativo, sociale, religioso e di tempo libero.

Articolo 3 - Durata

La durata del Teatro Cristallo è illimitata. Esso potrà essere in qualsiasi momento sciolto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 4 - Soci

Il Teatro Cristallo è composto dai soci.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione e versamento della quota associativa nelle casse sociali. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo persone fisiche che ne facciamo richiesta e che siano dotate di una condotta morale e civile coerente con i valori e le finalità associative, e che siano interessate al perseguimento degli scopi del Teatro Cristallo.

Tutti coloro che intendono far parte del Teatro Cristallo dovranno redigere domanda su apposito modulo e versare una quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato e contro lo stesso è ammesso appello all'Assemblea.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione Cristallo e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio dà diritto di frequentare le iniziative sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome del Teatro Cristallo e di osservare le regole dettate dallo Statuto, i contratti e le convenzioni che legano il Teatro Cristallo alla Parrocchia Regina Pacis, alla Provincia Autonoma di Bolzano, al Comune di Bolzano, e i contratti e le convenzioni tra queste ultime.

I soci cessano di appartenere all'Associazione Cristallo per:

1. dimissioni volontarie;
2. morosità: il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza fissata dall'Assemblea, si intende di diritto escluso dall'Associazione Cristallo;
3. espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori il Teatro Cristallo, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato, e si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. La delibera di espulsione una volta ratificata non è appellabile. Il socio espulso non può più essere riproposto.

Tutti i soci sono tenuti a osservare e rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. In caso di comportamento difforme il Consiglio direttivo, con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, dovrà intervenire adottando un richiamo, una diffida o nei casi più gravi una espulsione dall'Associazione Cristallo.

Articolo 5 – Organi

Sono Organi del Teatro Cristallo:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato culturale, educativo, sociale e artistico.

Articolo 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo del Teatro Cristallo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti e/o dissenzienti.

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

I soci minorenni possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto. Essi possono esprimere pareri sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avviene con almeno 8 (otto) giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno presso la sede dell'Associazione Cristallo, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta, telegramma, fax o e

mail.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, e per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività programmata. Il rendiconto ed il bilancio preventivo, con le relazioni di accompagnamento devono essere depositati presso la sede del Teatro Cristallo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea affinché i soci in regola con il versamento della quota ne prendano visione. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è trasmesso alla Provincia e al Comune entro il 31 maggio e lo schema di preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo, è trasmesso alla Provincia e al Comune di Bolzano entro il 30 settembre di ogni anno al fine di fare conoscere in via anticipata la situazione di fabbisogno finanziario.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta per iscritto con indicazione dell'Ordine del giorno da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente del Consiglio direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, salvo il disposto dell'art. 15 del presente Statuto.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del Teatro Cristallo;
- b) determinare la quota associativa annua e il termine entro il quale i soci devono provvedere al versamento della stessa nelle casse sociali;
- c) approvare il rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento;
- d) deliberare in merito al disavanzo o avanzo di gestione, che comunque può essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali;
- e) deliberare sul bilancio preventivo e sulla relazione dell'attività programmata;
- f) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- g) decidere in ordine ai problemi patrimoniali del Teatro Cristallo;
- h) ratificare la delibera di espulsione adottata dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- i) approvare il Regolamento di cui all'art.16 del presente Statuto;

j) discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali su beni immobili;

c) deliberare sullo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto e sulla nomina e poteri del/i liquidatore/i.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, che la dirige, ne regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 7 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci prima della nomina, eletti dall'Assemblea, che al loro interno eleggono il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Del Consiglio direttivo fa parte di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia Regina Pacis o un suo rappresentante.

Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera è respinta.

Le delibere del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare uno o più dei suoi componenti, il/i superstite/i provvedono entro 15 (quindici) giorni a convocare l'Assemblea perché provveda a surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta uno qualsiasi dei consiglieri ne faccia richiesta motivata al Presidente, o, comunque, per iniziativa del Presidente.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato rappresentante l'Assessorato alla Cultura del Comune, l'Assessore alla Cultura o suo delegato rappresentante l'Assessorato alla

Cultura della Provincia e il presidente del Consiglio di Quartiere, ove ha sede il Teatro Cristallo.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario con la relazione di accompagnamento;
- c) redigere il bilancio preventivo con la relazione sull'attività programmata;
- d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci e delle altre persone che frequentano la struttura del Teatro Cristallo durante l'attività sociale, con particolare riferimento ai provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari come previsto dall'art. 4 del presente Statuto;
- e) fissare le date e convocare le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e fissare le date e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- f) programmare ed attuare l'attività del Teatro Cristallo nel rispetto del presente Statuto e delle direttive dell'Assemblea;
- g) curare l'ordinaria amministrazione, e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, relativi all'accesso e all'utilizzo delle strutture a qualsiasi titolo a disposizione del Teatro Cristallo.

Articolo 8 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente del Teatro Cristallo e ne è il legale rappresentante. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività del Teatro Cristallo. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino il Teatro Cristallo sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Articolo 9 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 10 – Il Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione del Teatro Cristallo e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà del Teatro Cristallo ed alle spese, da pagarsi previa autorizzazione del Presidente del Consiglio

direttivo.

Le funzioni del Segretario possono essere affidate dal Consiglio direttivo in tutto o in parte ad un Direttore amministrativo, qualora per l'assolvimento dei compiti sia previsto dalla struttura organizzativa del Teatro Cristallo, approvata dall'Assemblea, la presenza di un Direttore.

Articolo 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I Revisori durano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Dei membri uno è scelto d'intesa con la Provincia e uno d'intesa con il Comune di Bolzano, e uno è scelto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in occasione della sua prima riunione, elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge autonomamente le proprie funzioni di sindacato sulla gestione economico, finanziaria, contabile e patrimoniale del Teatro Cristallo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca, volta per volta i componenti per l'espletamento del mandato. Esso si estrinseca, di massima, nelle seguenti azioni:

- a) il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi dell'Associazione Cristallo, nell'osservanza delle norme stabilite dal presente Statuto e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- b) l'esame e revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione Cristallo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei soci;
- c) l'accertamento collegiale o individuale della regolare tenuta dei libri contabili;
- d) l'emissione di note di osservazione e di rilievi sui risultati dell'azione di riscontro svolta sulla gestione amministrativo - contabile;
- e) il sindacato sugli investimenti dei fondi disponibili.

Le relazioni del Collegio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo devono contenere un giudizio raggiunto, di preferenza, all'unanimità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, alla relazione di maggioranza deve essere allegata una relazione di minoranza motivata.

Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio direttivo senza diritto di voto e ne hanno l'obbligo quando all'ordine del giorno sono contemplate questioni amministrative o di bilancio.

Qualora essi non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, senza giustificato motivo, il Consiglio direttivo provvede per la loro sostituzione.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell'ambito del

Teatro Cristallo.

Articolo 12 – Comitato culturale

Il Comitato Culturale opera con funzioni di consulenza e di supporto all'azione e alle competenze specifiche del Consiglio direttivo. In particolare il Comitato viene incaricato dal Presidente di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle scelte di carattere culturale, educativo, sociale, artistico utili e necessarie per orientare in modo ottimale l'azione del Teatro Cristallo sia per la formulazione del programma d'attività sia per la gestione del complesso Cristallo, affidato al Teatro Cristallo dalla Parrocchia Regina Pacis.

Il Comitato è composto da due sezioni, una dedicata in modo specifico all'attività teatrale ed una dedicata all'attività culturale in generale: il numero dei componenti è fissato dal Consiglio direttivo con cadenza annuale o pluriennale, tenuto conto delle esigenze culturali e di programmazione delle iniziative, e la scelta dei componenti è disposta dal Presidente, previa intesa con il Consiglio direttivo. La composizione del Comitato deve rispondere orientativamente alle varie competenze professionali riferite ai vari ambiti d'azione del Teatro Cristallo.

Per singoli progetti o per esigenze particolari il Presidente può di volta in volta integrare il Comitato con altri esperti.

La Provincia e rispettivamente il Comune di Bolzano designano ciascuno un esperto per ciascuna sezione del Comitato, di teatro e di cultura in generale.

Articolo 13 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal Teatro Cristallo. Fanno parte del patrimonio del Teatro Cristallo anche i beni e le attrezzature acquisite dal Teatro Cristallo a qualsiasi titolo.

Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento del Teatro Cristallo è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/4 dei soci aventi diritto di voto. La richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci con all'Ordine del giorno lo scioglimento del Teatro Cristallo deve essere presentata da almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea con la delibera di scioglimento provvede alla nomina del/i

liquidatore/i, stabilendone i poteri, e delibera, sentita la Parrocchia Regina Pacis e la Provincia, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio del Teatro Cristallo, che dovrà avvenire a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Il Teatro Cristallo si scioglie anche nel caso in cui il contratto con la Parrocchia Regina Pacis venga rescisso per gravi carenze nell'amministrazione del complesso Cristallo e qualora l'attività del Teatro Cristallo sia in palese e prolungato contrasto con gli impegni assunti con la Parrocchia Regina Pacis.

Articolo 16 – Regolamento

Per le strutture a qualsiasi titolo gestite dal Teatro Cristallo per le finalità previste dal presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dei soci un regolamento proposto dal Consiglio direttivo.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero tra il Teatro Cristallo ed i soci e tra i soci medesimi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'accordo dai primi due, o in difetto dal Presidente del Tribunale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito un pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al capo precedente.

Entro 10 (dieci) giorni gli arbitri così nominati provvedono alla scelta del terzo arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso la sede associativa ed il collegio deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Articolo 18 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile.